

TI_GERICHTE 52.2002.335 vom 7. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.335

FR: TI_GERICHTE 52.2002.335 du 7 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.335 del 7 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmM). Pertanto il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmM). 2. 2.1. L'istanza 11 giugno 2002 presentata dal comune di Intragna ricalca, a non averne dubbio, la precedente richiesta formulata in data 13 luglio 2001, la quale è stata evasa dal Dipartimento del territorio con decisione 4 ottobre 2001 cresciuta in giudicato. In effetti, anche la seconda domanda è volta ad ottenere l'autorizzazione ad installare due semafori nel medesimo luogo e per le medesime ragioni.

E. 2.2

Come correttamente rilevato dal Governo e condiviso anche dal ricorrente, la stessa autorità amministrativa non può essere di continuo interpellata dal medesimo istante, sulla base dei medesimi fatti, per la stessa questione litigiosa e postulando identiche conclusioni, eccettuato il caso in cui il motivo della domanda sia quello di rivedere o riesaminare la precedente decisione, la quale, se cresciuta in giudicato, può essere annullata o modificata soltanto attraverso i rimedi della revisione o del riesame. 3. 3.1. La revisione è un mezzo d'impugnazione straordinario, previsto, in particolare, dall'art. 35 PAmM, in base al quale possono essere eccezionalmente annullati gli effetti prodotti da una decisione cresciuta in giudicato ed irrevocabile. In considerazione della sua eccezionalità, la revisione è ammessa soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, ovvero sia in caso di pseudo-nova, fatti o prove antecedenti il giudizio oggetto di revisione (A. Scolari, *Diritto amministrativo*, Parte generale, 2. ed., no. 887 ss.; Borghi/Corti, *Compendio di procedura amministrativa ticinese*, ad art. 35 PAmM). 3.2. Il riesame è una domanda rivolta a un organo amministrativo tendente ad ottenere l'annullamento o la modifica di una decisione anteriore, cresciuta in giudicato, che l'organo medesimo ha preso. L'istituto del riesame non può in ogni caso servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative, né soprattutto a eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (A. Scolari, *op. cit.*, no. 900 e riferimenti ivi citati). Non esiste l'obbligo dell'autorità di entrare nel merito di ogni domanda di riesame. La giurisprudenza ha di conseguenza ammesso che le autorità amministrative sono obbligate ad occuparsene e a decidere nel merito solo quando le circostanze si sono nel frattempo modificate in misura notevole (fatti nuovi o modificazione del diritto) oppure quando l'istante invoca fatti e mezzi di prova importanti, di cui non era a conoscenza al momento della decisione anteriore o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi a quel tempo (A. Scolari, *op. cit.*, no. 897 e riferimenti ivi citati). 4.

4.1. Nel caso di specie, malgrado la decisione 17 giugno 2002 menzioni la revisione quale mezzo d'impugnazione straordinario, il Dipartimento del territorio ha esaminato la seconda richiesta presentata dal ricorrente alla stregua di un riesame, dal momento che ha negato l'avvento di nuove circostanze rilevanti (nova) atte a mutare l'esito della prima decisione di diniego. Del resto, nel caso di specie nemmeno ricorrerebbero gli estremi per una revisione ai sensi dell'art. 35 PAmm, ritenuto che, se del caso, la seconda istanza introdotta dal ricorrente " si fonda su documentazione e motivazioni nuove ", quindi non su fatti o prove antecedenti il primo giudizio. Stante quanto precede, la richiesta autorizzazione formulata in data 11 giugno 2002 dal comune va intesa quale domanda di riesame.

4.2. Secondo autorevole dottrina, anche la decisione che respinge l'istanza di riesame è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto (B. Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Volume II, 4. ed., no. 1784). Nondimeno, se, come nel caso in esame, le autorità inferiori si sono limitate a sancire l'irricevibilità dell'istanza per insussistenza di fatti nuovi, solo questo tema è devoluto all'autorità di ricorso, che può dunque, in caso di accoglimento del gravame, rinviare gli atti all'autorità inferiore per l'esame del merito (cfr., per analogia, Borghi/Corti, op. cit., ad art. 39 PAmm, p. 200; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., no. 449).

5. Secondo il ricorrente, l'autorità dipartimentale prima, ed il Governo in seguito, avrebbero dovuto esaminare il merito della questione litigiosa, ritenuto che la seconda istanza si fonderebbe su documentazione e motivazioni nuove.

5.1. A giustificazione della rinuncia ad entrare nuovamente nel merito del contendere, la Sezione dell'esercizio e manutenzione ha rilevato, in particolare, che le modifiche apportate al secondo progetto " si limitavano alla rinuncia di posare il segnale 1.27 "segnali luminosi" (a _____) e di tracciare due non meglio identificate fasce di colore rosso, prima e dopo delle demarcazioni dei passaggi pedonali semaforizzati ". Ha quindi specificato che " non è con l'abbandono della richiesta di posa dei segnali e con la rinuncia a demarcare le fasce di moderazione (strumenti meramente accessori e ininfluenti sul giudizio finale) che si possa pretendere di barattare il quesito quale nuova istanza, dal momento che il vero e manifesto obiettivo del ricorrente è di posare quelle strutture che furono oggetto di negazione ampiamente motivata ".

5.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le argomentazioni addotte dall'autorità dipartimentale (e condivise dal Governo) sono attendibili, oggettive e fondate. Alle medesime conclusioni si giunge peraltro confrontando il tenore delle due istanze (e dei relativi petitum) introdotte dal ricorrente nonché paragonando le planimetrie ivi allegate. In definitiva, le modifiche apportate al secondo progetto sono minime e non possono essere considerate tali da giustificare e riconoscere al ricorrente un diritto al riesame. Le decisioni dell'autorità dipartimentale e del Governo meritano quindi tutela, ciò che esclude, a non averne dubbio, l'invocato diniego di giustizia. Del resto, il comune già ha ricevuto a proposito una decisione di merito ampiamente motivata (v. risoluzione 4 ottobre 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione).

6. Invano il ricorrente invoca infine il principio della parità di trattamento al fine di ottenere la richiesta autorizzazione. Aperta può restare la questione a sapere se gli impianti semaforici di _____, _____, _____ e _____ siano conformi all'ordinamento applicabile, ritenuto che eventuali precedenti violazioni della legge non attribuiscono, di principio, un diritto allo stesso trattamento non conforme alla legge. Il principio della legalità dell'amministrazione è infatti prevalente.

7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto. Dato l'esito, non si prelevano né tasse di giustizia né spese (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 106 LCStr; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 35, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.